



**DELIBERA N. 37/24/CIR**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA  
CONTROVERSIA INSORTA TRA [OMISSIS] E [OMISSIS], IN MATERIA DI  
ACCESSO AD UNA INFRASTRUTTURA FISICA AL FINE DI FACILITARE  
L'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD  
ALTA VELOCITÀ AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2016**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 13 novembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante: *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*, nel seguito il *Codice*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante *“Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”* (nel seguito il *Decreto*);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;



VISTA la nota, e relativi allegati, acquisita al protocollo dell’Autorità n. [omissis] in data [omissis], con la quale la Società [omissis] (di seguito denominata [omissis]) ha presentato *Istanza ex art. 13 del Regolamento di cui alla delibera 449/16/CONS per l’avvio di un procedimento di risoluzione di una controversia tra la società [omissis]e [omissis] per l’accesso ad una infrastruttura al fine di facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” per l’accesso ai siti locati dalla stessa [omissis] per l’adeguamento e aggiornamento tecnologico dei seguenti impianti siti nella provincia di [omissis], e precisamente:

- [omissis]

VISTA la nota Prot. n. [omissis] del [omissis], con la quale la Direzione ha ritualmente convocato le Parti in udienza per il giorno [omissis];

VISTA la memoria di replica del [omissis] acquisita al prot. [omissis] di pari data con la quale [omissis], dopo aver fornito la propria ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla vicenda in oggetto, ha espressamente manifestato la volontà di definire in modo bonario e conciliativo, alla presenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la controversia in questione;

VISTO il verbale d’udienza del [omissis] da cui risulta, in particolare, che le Parti, nell’ottica di raggiungere un accordo conciliativo hanno esaminato i vari profili riguardo alla questione dei costi dichiarando di voler dar seguito alle interlocuzioni e chiedendo all’Autorità di voler fissare una nuova udienza di trattazione;

VISTA la memoria di [omissis] del [omissis], acquisita al prot. n. [omissis] del [omissis];

VISTA la memoria di [omissis] inviata all’Autorità con e-mail del [omissis] ed acquisita al prot. n. [omissis] del [omissis];

VISTO il verbale d’udienza del [omissis] da cui risulta che [omissis], pur dichiarandosi ancora disponibile ad un accordo conciliativo con [omissis], in particolare, ha evidenziato la peculiare condizione dei beni immobili (*i.e.* torri piezometriche atte a garantire la fornitura di acqua ai residenti della Provincia di [omissis]) che già attualmente ospitano gli impianti di telecomunicazione di [omissis]. Si tratta infatti, di “*elementi di rete in esercizio, utilizzati per la fornitura di acque destinate al consumo umano*”, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio e come tali soggetti a normativa specifica. Sicché, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 33/2016 (secondo cui, per quanto qui maggiormente rileva, “*gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche*”



*ai sensi del ... decreto*) [omissis] ha chiesto all’Autorità di svolgere ogni più opportuno approfondimento in merito all’effettiva applicazione, al caso di specie, delle previsioni contenute nel D. Lgs. 33/2016 e, conseguentemente, sulla legittimazione della stessa Autorità a comporre la vicenda in questione;

VISTA la memoria di [omissis] presentata all’Autorità ed acquisita al prot. n. [omissis] del [omissis] nella quale la società ha ribadito le proprie argomentazioni, in particolare relativamente all’assenza dei presupposti normativi previsti per l’applicazione del D. Lgs. 33/2016 in ragione della tipologia dei beni immobili che vengono in rilievo nel caso in questione;

VISTO il Verbale d’udienza del [omissis] dal quale risulta che le parti hanno ribadito le reciproche posizioni in merito alla vicenda in oggetto senza addivenire ad un accordo conciliativo;

VISTA la memoria di [omissis], acquisita al prot. n. [omissis] del [omissis];

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 33/2016 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità) all’articolo 3 (Accesso all’infrastruttura fisica esistente), comma 1, prevede che “Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. In questa prospettiva, il precedente articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto precisa che per «*infrastruttura fisica*» si intende: “*tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto*”;

CONSIDERATO che la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), che dal 12 gennaio 2023 ha sostituito la Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, all’articolo 2 (Definizioni) specifica che per “acque destinate al consumo umano” si intendono: a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite



una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente; b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;

RILEVATO che nella delibera n.639/2023/R/idr di ARERA, recante “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)*”, allegato A (schemi regolatori), sono fornite le seguenti definizioni di interesse:

- *Adduzione* è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

- *Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali* è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;

RILEVATO che nel “*Manuale d'uso per la raccolta: Dati efficienza e qualità SIP*” di ARERA, all'interno della sezione 4.2 (Acquedotto, Fognatura, Depurazione - Indagine e Dati Integrativi), è specificato in nota 4 che “*I punti di consegna dell'acqua dalla rete di adduzione a quella di distribuzione sono posti immediatamente a monte dei serbatoi di testata o, per le reti di distribuzione con serbatoi di estremità, a monte delle torri piezometriche*”;

CONSIDERATO che la gestione delle torri piezometriche risulta essere un'attività inclusa nell'adduzione e nella distribuzione di acqua potabile agli utenti finali – e quindi delle acque destinate al consumo umano – e che le torri piezometriche configurandosi quali punti di separazione tra la rete di adduzione e la rete di distribuzione costituiscono esse stesse elementi della rete di distribuzione idrica;

RITENUTO alla luce delle considerazioni che precedono, che le torri piezometriche oggetto della presente controversia costituiscono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 33/2016, “*elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano*” e in quanto tali non rientranti nella nozione di infrastrutture fisiche



rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 33/2016, ai sensi della medesima disposizione;

RITENUTO per l'effetto, che le questioni oggetto della presente vicenda esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, del D. Lgs. 33/2016 che individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete esclusivamente nel caso in cui sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del medesimo decreto, facendo salva, in ogni caso, la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale;

RITENUTO pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'archiviazione del procedimento relativo alla controversia di cui in epigrafe, insorta tra *[omissis]* e *[omissis]*

Il Presente provvedimento è notificato a *[omissis]* e *[omissis]* e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 13 novembre 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba